

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, INNOCENZI, FUMAGALLI CARULLI, COSTA, STORNELLO, MELE, CONTE, GODINO, DI MUCCIO, USIGLIO, LO JUCCO, PILO, GUBETTI, DEL NOCE, LAVAGNINI, PALUMBO, BERTUCCI, VALDUCCI, NAN, GALLI, ARCHIUTTI, VINCENZO BIANCHI, COVA, CAVANNA SCIREA, TRAPANI, FONNESU, CHIESA, MANTRANGA, MONTANARI, CIPRIANI, APREA, CRIMI, COCCI, LEONARDELLI, de GHISLANZONI CARDOLI, CABRINI, BAIAMONTE, CASCIO, CHERIO, MASTRANGELI, OBERTI, TARDITI, MOIOLI VIGANÒ, CARLESIMO, PERALE, FLORESTA, PRESTIGIACOMO, BERNINI, URBANI, ACIERNO, FERRARA, MURATORI, PAOLA MARTINELLI, MARIO MASINI, LODOLO D'ORIA, TIZIANA PARENTI, DEVICIENTI, SAVARESE, NICCOLINI, LANTELLA, MALAN, LATRONICO, MEOCCI, TANZILLI, AGNALETTI, SANZA, ROTONDI, PIACENTINO, POLLI, EMANUELE BASILE, VALENTI, STAJANO, MUSUMECI, ODORIZZI

Proroga dei termini previsti dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 422, in materia di trasmissioni televisive codificate via etere

Presentata il 14 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — I termini previsti dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 422, entro i quali le emittenti televisive che trasmettono via etere segnali codificati debbono diversificare i metodi trasmissivi utilizzando, oltre l'etere (inteso convenzionalmente), anche i satelliti ed il cavo, si sono rivelati troppo stretti per l'adeguamento alle più recenti ed aggiornate tecnologie digitali.

Infatti, al momento, sono operativi soltanto i satelliti a tecnologia analogica che avendo un cono di massima ricezione non centrato sul territorio italiano non permettono una copertura diffusa del canale in modo omogeneo.

Sarebbe incongruo costringere chi trasmette segnali codificati ad iniziare oggi sperimentazioni ed attività avvalendosi di tecnologie obsolete; più giusto sembra attendere la fine del 1996, quando saranno

in orbita i nuovi satelliti: sarà così possibile consentire ai soggetti che operano in Italia nel settore televisivo di avviare la sperimentazione necessaria per dare inizio ad una normale attività di trasmissioni televisive.

Attualmente in Italia opera una sola società che trasmette segnali televisivi codificati; si potrebbe dunque pensare che una proroga dei termini previsti possa portare vantaggi ad un unico operatore rendendo difficile l'accesso alla televisione di nuovi soggetti.

In realtà, prorogando i tempi per cui l'emissione di segnali codificati non può più essere effettuata con i mezzi tradizionali, si impedisce all'unico soggetto che opera attualmente sul mercato di impadronirsi delle nuove tecnologie partendo da posizioni di forza: per le trasmissioni via cavo e via satellite tutti coloro che intendono operare nel settore televisivo si troveranno dunque nelle medesime condizioni.

Dallo spostamento al 2000 dell'obbligo di trasmissione via satellite discende ne-

cessariamente lo spostamento del termine di 24 mesi durante il quale le imprese che trasmettono segnali codificati hanno le facoltà di avvalersi di più mezzi trasmissivi.

Oltre alle motivazioni tecniche ve ne sono altre a vantaggio dell'utenza per cui è opportuno attendere almeno il 2002 per obbligare chi possiede un televisore ad avvalersi dell'uso del satellite per ricevere i programmi. In primo luogo è giusto lasciare all'utente la libertà di scegliere il tipo di tecnologia con cui intende ricevere un segnale codificato; in secondo luogo si deve ricordare che gli abbonati alla televisione appartengono a tutte le fasce sociali, anche a quelle a reddito più modesto, che operano una selezione dei loro consumi. Ora il passaggio alla ricezione via satellite richiede un considerevole impegno di risorse (al momento il costo si aggira sul milione). La proroga dei tempi della scelta consente quindi una migliore tutela dei consumatori ed evita il pericolo di accentuare le diseguglianze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le emittenti che trasmettono segnali televisivi in forma codificata come previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 422, sono autorizzate a proseguire l'esercizio della loro attività esclusivamente via etere fino al 1° gennaio 2000.

2. Dalla data indicata nel comma 1 decorre il periodo di ventiquattro mesi previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1993, n. 422, durante il quale i soggetti che trasmettono segnali televisivi in forma codificata debbono avvalersi di più mezzi trasmissivi.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2887
Lire 500